

Codice A1814B

D.D. 4 novembre 2022, n. 3380

Autorizzazione idraulica n° 1839 per la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica del torrente Bogliona con costruzione di difesa in sponda orografica destra e ripristino della sezione idraulica di deflusso, in Comune di Montabone (AT). Richiedente: Comune di Montabone (AT).



ATTO DD 3380/A1814B/2022

DEL 04/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1839 per la realizzazione dei lavori di manutenzione idraulica del torrente Bogliona con costruzione di difesa in sponda orografica destra e ripristino della sezione idraulica di deflusso, in Comune di Montabone (AT). Richiedente: Comune di Montabone (AT).

Con nota prot. n° 1660 del 19/07/2022 (ns. prot. n° 31123 in pari data), il geom. Bottero Carluccio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montabone (AT) – con sede in via G.Ferraris n° 25, Montabone (AT) – a seguito dell’approvazione da parte dell’ATO6 Alessandrino del piano degli interventi presentato dall’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida con il quale sono stati assegnati finanziamenti per €. 9.758,20 (annualità 2020) ed €. 9.661,79 (annualità 2018) al Comune di Montabone (AT) ha presentato istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 per eseguire i lavori di manutenzione idraulica del torrente Bogliona a mezzo di realizzazione di una gabbionata a difesa della sponda destra del corso d’acqua.

L’intervento in progetto prevede la manutenzione idraulica di un tratto di circa 70,00 m del torrente Bogliona, mediante un intervento di ripristino della sezione idraulica di deflusso (60,00 m) con taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell’alveo nonché realizzazione in sponda destra di 10,00 m di difesa spondale in continuità con quella esistente, al fine di arrestare l’erosione che compromette attualmente il transito in sicurezza sulla soprastante strada comunale “Nicola”. La difesa costituita da n° 3 ordini di gabbioni avrà un’altezza complessiva di 3,00 m. I gabbioni saranno idoneamente immorsati nella sponda e fondati al di sotto del piano di scorrimento delle acque di almeno 50 cm. Le acque di monte verranno convogliate nel torrente Bogliona attraverso la posa in opera di canaletta in lamiera zincata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 24/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica del torrente Bogliona redatto dal geom. Botto Roberto con studio tecnico in Acqui Terme (AL) costituito da relazione tecnica, computo metrico, quadro economico, n° 1 tavola grafica contenente stralci planimetrici e sezione trasversale dell’opera di difesa, in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Con nota prot. n° 42702 del 10/10/2022 è pervenuta la documentazione integrativa, richiesta dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti con nota prot. n° 35342 del 17/08/2022.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Bogliona, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 14, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* “.

In data 11/08/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di riscontrare lo stato dei luoghi.

Sulla base del sopralluogo e della documentazione tecnica pervenuta (comprensiva di quella integrativa) la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Bogliona, con l'osservanza delle condizioni/prescrizioni riportate nella parte dispositiva del provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda destra da erosioni a salvaguardia della soprastante strada comunale, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera di difesa in progetto non è soggetta alle procedure di VIA (art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 che esclude tale tipologia dalle “opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/1998;
- visto l'art 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- viste le LL.RR. n° 12/2004, n° 9/2007 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004 n°14/R e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A, rettificata dalla D.D. n° 3928 del 28/12/2021;
- visto l' art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, il Comune di Montabone (AT) ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica del torrente Bogliona con

realizzazione di difesa in sponda orografica destra e ripristino della sezione idraulica di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area interessata dai lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n°4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n° 38 del 20/09/2012);
- il materiale proveniente dal decespugliamento e taglio della vegetazione e quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, fogliame, ecc.) non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dalle pertinenze idrauliche e aree esondabili;
- il materiale proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione della difesa e sistemazione del corso d'acqua, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per i reinterri oppure per la colmataura di depressioni in alveo o in sponda ove necessario, in prossimità del tratto oggetto d'intervento, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature o dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e conferito alle discariche autorizzate, secondo le vigenti normative;
- il profilo dell'alveo oggetto di scavo e risagomatura, dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, prevedendo azzeramenti a monte e valle delle quote di fondo alveo e dei profili spondali, evitando pertanto discontinuità delle sezioni di deflusso;
- la gabbionata dovrà essere realizzata usando materiali lapidei con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera ed il riempimento dovrà avvenire con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza di vuoti;
- dovrà essere valutata la possibilità di un maggior approfondimento del piano di appoggio della gabbionata che dovrà essere, in ogni caso, posizionato sotto la quota del talweg e comunque nel rispetto dei risultati ottenuti dalle indagini effettuate in sede di progettazione e confermati in fase esecutiva e tali da scongiurare fenomeni di scalzamento/instabilità della difesa;
- l'opera di difesa dovrà essere collocata longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che la stessa non determini restringimenti, anche locali e puntuali delle sezioni di deflusso nel tratto d'alveo interessato dall'intervento;
- l'opera di difesa in progetto dovrà essere idoneamente immorsata nell'esistente sponda ed adeguatamente attestata in corrispondenza dell'esistente difesa, avendo cura di raccordare in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno dell'opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- nella parte terminale del piede della gabbionata occorrerà prevedere il posizionamento, a scopo antierosivo, di alcuni massi alla rinfusa;
- in corrispondenza dello scarico della canaletta di scolo occorrerà posizione al piede della stessa dei massi con scopo antierosivo;
- il soggetto autorizzato, al termine dei lavori, dovrà adottare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e recepire le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e successive DD.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e n° 75-2074 del 17/05/2021, informato dal Settore tecnico Regionale Alessandria e Asti, con nota ns. prot. n° 35206 del 16/08/2022;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti demaniali fuori dall'alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie presenti sulle sponde (ad esclusione del tratto interessato dalla realizzazione della difesa spondale); di formare depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi d'opera che possono determinare la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché utilizzare materiali, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per agevolare le operazioni medesime; è vietato inoltre scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni o dalle demolizioni di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
- le sponde e le opere di difesa nonché le aree demaniali, interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- il Comune di Montabone (AT), previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'intervento in progetto, con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari al mantenimento della stabilità della difesa spondale;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il Comune di Montabone (AT), è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore.

Gli interventi in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 2 (due)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.

Ritenuto che il taglio manutentivo della vegetazione, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, rientri tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'officiosità idraulica del torrente Boglione (art. 37 bis del Reg.to Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. nonché Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012) ai sensi della lettera n) della tabella canoni di cui alla D.D. n° 3484 del 24/11/2021- Allegato A rettificata dalla D.D. n° 3928 del 28/12/2021 (ex L.R. n° 17 dicembre 2018 n° 19), il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli